

COMUNE DI FAENZA

Prot. n.2081

ATTI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Verbale n. 54

Oggetto: **COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE: LIMITAZIONI E DIVIETI.**

L'anno millenovecentonovantasei, il giorno ventinove del mese di febbraio (29.02.1996) nella Sala Consiliare, si e' riunito il CONSIGLIO COMUNALE, convocato con avvisi spediti nei modi e nei termini di legge in sessione straordinaria di prima convocazione.

Sono intervenuti i Signori:

- | | |
|------------------------------------|-----------------------|
| 1. LOMBARDI Veniero | 16. SANGIORGI Sergio |
| 2. DREI Silvano | 17. MAZZOTTI Giorgio |
| 3. BEZZI Catia | 18. MELANDRI Tiziano |
| 4. MESSINA Alessandro | 19. BALDASSARI Paolo |
| 5. RUBERTO Gennaro | 20. SAVINI Roberto |
| 6. MONDINI Willer | 21. CORTESI Graziella |
| 7. JACOPI Flaviano | 22. COLLINA Stefano |
| 8. LIVERANI Pierino | 23. PLAZZI Saverio |
| 9. TAMPIERI Cristina | 24. TANESINI Emanuele |
| 10. LIVERANI Guido | 25. ALBONETTI Martino |
| 11. FRASSINETI Giovanni Luca Paolo | 26. ALPI Medardo |
| 12. FIORENTINI Gianfranco | 27. MORANI Raffaele |
| 13. RESTA Graziano | 28. TINI Gregorio |
| 14. COVEZZI Cristiana | 29. MONTI Mauro |
| 15. BABINI Stefano | 30. BERDONDINI Nadia |

Risultano assenti al momento dell'adozione della presente deliberazione i Sigg.: Lombardi - Ruberto - Liverani G. - Frassinetti - Babini - Sangiorgi - Albonetti.

E' presente il Sindaco **DE GIOVANNI Dr. Enrico.**

Assume la Presidenza il Consigliere Anziano Sig. **DREI Silvano.**

Assiste il Vice Segretario Generale **VALTIERI Dr. Vittorio.**

La seduta, riconosciuta valida per la presenza del prescritto numero legale, e' pubblica.

Oggetto: **COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE -
LIMITAZIONI E DIVIETI**

* * * * *

Il PRESIDENTE sottopone per l'approvazione il seguente schema di deliberazione

IL CONSIGLIO COMUNALE

Normativa:

- Legge n. 112/1991;
- D.M. n. 248/1993;
- art. 3, Legge n. 112/1991;
- ordinanza del Ministro della Sanità del 26.6.1995 (Gazz. Ufficiale n. 203 del 31.8.95);

Motivo del provvedimento:

- Visto l'art. 3, comma 3, della Legge n. 112/1991 che testualmente recita:
"L'esercizio dell'attività di cui all'art. 1, comma 2, lettera C) può essere oggetto di limitazioni e divieti per motivi di polizia stradale o di carattere igienico - sanitario e per motivi di pubblico interesse. In ogni comune debbono essere stabilite le zone in cui esso è vietato per i detti motivi. Sono fatti salvi i provvedimenti delle competenti autorità di pubblica sicurezza";
- Riscontrato che l'articolo sopraccitato riproduce sostanzialmente l'abrogato art. 15, comma 6 del D.M. 15.1.1977 sulla base del quale l'Amministrazione Comunale di Faenza aveva già provveduto in passato a determinare limitazioni e divieti all'esercizio dell'attività itinerante (ordinanza Prot. n. 2305 del 06.05.1987);
- Preso atto delle modalità di esercizio dell'attività, di cui all'art. 1, comma 2, lettera C) che notoriamente caratterizza gli operatori itineranti i quali non essendo titolari di concessione di occupazione suolo pubblico (posteggio) non possono sostare con l'autoveicolo, le attrezzature, ecc..., nello stesso punto per più di un ora ai sensi dell'art. 17 c. 2 D.M. n. 248/1993;
- Visto l'art. 17 del D.M. n. 248/1993 dove è altresì testualmente disposto che: "... per punto si intende la superficie occupata durante la sosta. Le soste possono essere fatte solo in punti che distino fra di loro almeno cinquecento metri";
- Considerata la conformazione del territorio comunale faentino, i problemi di parcheggio e di viabilità che caratterizzano il centro storico (area posta all'interno delle mura medioevali più mura del Borgo) e gli assi stradali più importanti (in particolare le arterie che costituiscono la circonvallazione a monte e a valle) cioè: via Emilia Levante fino all'intersezione con la s.s. n.9, via Forlivese, via F.lli Rosselli, v.le Ceramiche, v.le IV Novembre, p.le Sercognani, via Cavalcavia, via Tolosano, corso Mazzini, via Oberdan, via Emilia Ponente fino all'intersezione con la s.s. n.9, via Diaz, via Piave, via Trento ed inoltre in v.le Stradone, v. Renaccio (da Ponte Grazie a v.Calamelli), v. G.da Oriolo, via Degli Insorti, via Laghi, via Dalpozzo, v.le Marconi, p.za Fratti, via Ponte Romano, via Risorgimento, via Canal Grande, via Firenze;

Oggetto: **COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE -
LIMITAZIONI E DIVIETI**

- Considerati i gravi problemi di traffico che caratterizzano gli assi stradali sopra citati, nonché l'ordinario congestionamento dello stesso nel centro storico stante la carenza di parcheggi o spazi in cui consentire la sosta temporanea;
- Ritenute non sussistenti le condizioni per consentire all'interno del centro storico come definito dal vigente P.R.G. e negli assi stradali citati l'esercizio dell'attività itinerante per qualsiasi tabella merceologica e specializzazione;
- Ritenute, altresì, non sussistenti le condizioni per consentire in tutto il restante territorio comunale l'esercizio dell'attività itinerante di vendita di prodotti ittici stante la deperibilità degli stessi e la prioritaria esigenza di tutelare i consumatori a meno che l'operatore non abbia un veicolo con le caratteristiche stabilite dal Ministero della Sanità (art.22 D.M.248/1993).

Pareri:

- Visto il parere del Comando P.M. in ordine alle limitazioni e divieti di polizia stradale;
- Visto il parere del Serv. Igiene Pubblica e Veterinario dell'AUSL di Ravenna, ambito territoriale di Faenza, in ordine alle limitazioni e divieti di carattere igienico - sanitario;
- visto il parere favorevole delle locali Associazioni FIVA -Ascom e ANVA - Confesercenti;
- visto il parere della Commissione Comunale per il commercio su aree pubbliche espresso all'unanimità dei presenti nella seduta del 7.2.1996;
- Visto il parere della Commissione Consiliare Il espresso nella seduta del 21.02.1996;
- visti i pareri favorevoli espressi a norma dell'art.53 della Legge n.142 del 8.6.1990, in ordine alla regolarità tecnico - amministrativa ed alla regolarità contabile;
- visto il parere favorevole espresso dal Segretario Generale, ai sensi del I comma dell'art. 53 della legge n. 142/1990;

DELIBERA

1) Di individuare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 3 Legge n. 112/1991:

- nel centro storico (area situata all'interno del perimetro delle mura medioevali e delle mura del quartiere Borgo);
- nei seguenti assi stradali (loro pertinenze e aree pubbliche e/o private aperte al pubblico adiacenti alle medesime) caratterizzati da notevole traffico veicolare: via Emilia Levante fino all'intersezione con la s.s. n.9, via Forlivese, via F.lli Rosselli, v.le Ceramiche, v.le IV Novembre, p.le Sercognani, via Cavalcavia, via Tolosano, corso Mazzini, via Oberdan, via Emilia Ponente fino all'intersezione con la s.s. n.9, via Diaz, via Piave, via Trento ed inoltre in v.le Stradone, v.Renaccio (da Ponte Grazie a v.Calamelli), v. G.da Oriolo, via Degli Insorti, via Laghi, via Dalpozzo, v.le Marconi, p.za Fratti, via Ponte Romano, via Risorgimento, via Canal Grande, v. Firenze;

le zone in cui il commercio in forma itinerante, di cui all'art. 1 coma 2 lett. C), è vietato per motivi di polizia stradale (v. allegato 1 parte integrante e sostanziale della presente deliberazione).

Oggetto: **COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE -
LIMITAZIONI E DIVIETI**

- 2) Di determinare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 2 Legge n. 112/91, i seguenti indirizzi in ordine alle **condizioni di tempo** in cui l'esercizio dell'attività itinerante può essere svolto: inizio non prima delle ore 07.00 cessazione non oltre le ore 20.00 e le ore 21.00 nel periodo di vigenza dell'ora legale (fermo stando quanto disposto dall'art. 17 comma 2 D.M. n. 248/1993 in ordine alla sosta); i commercianti itineranti hanno l'obbligo di lasciare le aree in cui vengono temporaneamente ad installarsi nelle condizioni in cui sono al momento della fermata deponendo i rifiuti in appositi sacchi a perdere che dovranno essere debitamente depositati nei luoghi convenuti per la raccolta.
Quanto sopra disposto si applica anche all'attività di vendita a domicilio e a quella dei produttori agricoli.
- 3) Di determinare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 3 Legge n.112/1991 e dell'art.17 D.M. n. 248/1993, il divieto assoluto di vendita in forma itinerante di **prodotti ittici** di cui alla Tabella V (D.M. 375/88) in qualunque parte del territorio comunale per motivi di carattere igienico - sanitario a meno che l'operatore non abbia un veicolo con le caratteristiche stabilite dal Ministero della Sanità (art. 22 DM n. 248/1993).
- 4) Le violazioni saranno punite ai sensi dell'art. 6 della L. 112/1991, dell'art. 23 D.M. n. 248/1993 e delle disposizioni vigenti in materia.
- 5) Sono fatti salvi i provvedimenti delle competenti autorità di Pubblica Sicurezza.

A norma degli art. 53 e 55 - 50 comma della Legge n. 142 dell'8.6.1990 si attesta, per l'atto in oggetto:

a) la regolarità tecnico - amministrativa
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(dr. Maurizio Marani)

IL CAPO SETTORE SVILUPPO ECON.INC.

b) non sussistono elementi di carattere
economico e finanziario
IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

c) la legittimità
IL SEGRETARIO GENERALE

Nessuno avendo chiesto la parola, il **PRESIDENTE** pone ai voti per alzata di mano la presente deliberazione, che risulta approvata a maggioranza riportando la seguente votazione:

Consiglieri presenti n. 23 + Sindaco; Votanti n. 24;

Voti favorevoli n. 17

Astenuti n. 7 Consiglieri (Rifondazione Comunista - Lega Nord - Forza Italia - Alleanza Naz.le).

VERBALE del **CONSIGLIO COMUNALE** N. 54 (29/02/1996)

IL CONSIGLIERE ANZIANO - PRESIDENTE
f.to DREI

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
f.to VALTIERI

La presente, che consta di facciate di numero pari a quelle numerate, è copia conforme e viene rilasciata per uso amministrativo.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
(VALTIERI dr. VITTORIO)

La presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune nel periodo sottoindicato.

Faenza, lì, 15 Marzo 1996

Pubblicata dal 18/03/1996 al 02/04/1996

IL SEGRETARIO GENERALE
IL VICE SEGRETARIO GENERALE
(VALTIERI dr. VITTORIO)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Comitato di Controllo

Prot. N. 96/009212

Controllata senza rilievi nella seduta del 01/04/1996

lì, 02/04/1996

IL PRESIDENTE

COMUNE DI FAENZA

Divenuta esecutiva in data _____ per decorrenza di termini ai sensi di legge.

lì, _____

IL SEGRETARIO GENERALE

Copia conforme per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO GENERALE

- SETT. SVILUPPO ECONOMICO - SERV. COMMERCIO - LICENZE per quanto di competenza
- SETT. AFFARI GENERALI - SERV. ARCHIVIO per aggiornamento raccolta Regolamenti
- SETT. POLIZIA MUNICIPALE - SERV. POLIZIA AMM.VA per quanto di competenza
- ATTI

p. IL SEGRETARIO GENERALE
f.to V. Valtieri